



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 luglio 2021  
(OR. en)

10669/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0188 (NLE)**

---

---

**PECHE 257**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 377 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 377 final.

All.: COM(2021) 377 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 8.7.2021  
COM(2021) 377 final

2021/0188 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco<sup>1</sup> istituisce un quadro per la governance giuridica, ambientale, economica e sociale delle attività di pesca svolte dalle navi dell'Unione nella zona di pesca definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo. Il protocollo di attuazione dell'accordo prevede possibilità di pesca per navi dell'Unione in sei categorie.

Il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio<sup>2</sup>, che ripartisce le possibilità di pesca a norma dell'accordo tra gli Stati membri dell'UE, comprende ancora il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK). In tale regolamento il Regno Unito dispone di possibilità di pesca nella categoria sei.

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea sulla base dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Nell'accordo di recesso<sup>3</sup> è stato deciso un periodo di transizione che si è concluso il 31 dicembre 2020. Il diritto dell'Unione non è pertanto applicabile al Regno Unito dal 1° gennaio 2021.

Le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero pertanto essere soppresse dal regolamento (UE) 2019/440 e riassegnate a decorrere dal 1° gennaio 2021. La presente proposta modifica il regolamento in modo da ridistribuire le possibilità di pesca del Regno Unito tra gli Stati membri che beneficiano di possibilità di pesca nella stessa categoria in proporzione alle ripartizioni degli Stati membri, senza pregiudicare future assegnazioni nell'ambito del prossimo protocollo.

La Commissione propone che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata che modifica il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La modifica non pregiudica la coerenza del regolamento con la legislazione vigente in materia di pesca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La modifica non pregiudica la coerenza del regolamento con altra legislazione dell'UE.

---

<sup>1</sup> Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 8).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 1).

<sup>3</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.

La modifica riguarda la legislazione esistente e rispetta gli stessi principi giuridici del regolamento in questione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore di intervento è di competenza esclusiva dell'Unione.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La modifica non incide sulle condizioni di pesca stabilite nell'accordo e nel protocollo di attuazione. Pertanto non sono necessarie una valutazione ex post, una consultazione dei portatori di interessi o una valutazione d'impatto.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Il progetto di regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

La modifica non incide sulle condizioni stabilite nell'accordo e nel protocollo di attuazione.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/441 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("accordo di pesca") e del relativo protocollo di attuazione ("protocollo")<sup>1</sup>.
- (2) Il 29 novembre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/440 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di pesca (di seguito "regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio")<sup>2</sup>.
- (3) L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio assegna possibilità di pesca, tra le altre, nella categoria 6 - Pesca pelagica industriale, agli Stati membri, compreso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (4) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1° febbraio 2020 e il periodo di transizione previsto da tale accordo si è concluso il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno riassegnare agli Stati membri le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Tale riassegnazione dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originaria del contingente.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo, GU L 77 del 20.3.2019, pag. 4.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione, GU L 77 del 20.3.2019, pag. 1.

- (7) Dato il suo impatto sulle attività di pesca nel 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (8) Tenuto conto dell'urgenza legata alla sua applicazione retroattiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio è sostituito dal seguente:

"1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("accordo di pesca") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
1) Pesca artigianale a nord, specie pelagiche	Pescherecci con sciabiche < 150 tonnellaggio lordo (GT)	Spagna	22
2) Pesca artigianale a nord	Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT	Spagna	25
		Portogallo	7
3) Pesca artigianale a sud	Pescherecci con palangari di fondo $\geq 40$ GT < 150 GT	Portogallo	3
		Spagna	10
4) Pesca demersale	Totale $\leq 800$ GT		
	Pescherecci con palangari di fondo $\leq 150$ GT	Spagna	7
		Portogallo	4
	Pescherecci da traino $\leq 750$ GT	Spagna	5
Italia		0	
5) Pesca del tonno	Pescherecci con lenze e canne	Totale $\leq 3\ 000$ GT	
		Spagna	23
6) Pesca pelagica industriale	85 000 tonnellate (t) nel 2019 90 000 t nel 2020 100 000 t ogni anno nel 2021 e nel 2022 Ripartizione delle navi autorizzate a pescare: 10 navi $\geq 3\ 000$ GT e < 7 765 GT	Francia	4
		2019: 85 000 t	
		Germania	6 871,2 t
		Lituania	21 986,3 t
		Lettonia	12 367,5 t
		Paesi Bassi	26 102,4 t
		Irlanda	3 099,3 t
		Polonia	4 807,8 t
		Regno Unito	4 807,8 t
		Spagna	496,2 t
Portogallo	1 652,2 t		
Francia	2 809,3 t		
2020: 90 000 t			
Germania	7 275,4 t		

4 navi $\geq$ 150 e $<$ 3 000 GT	Lituania	23 279,6 t
4 navi $<$ 150 GT	Lettonia	13 095,0 t
	Paesi Bassi	27 637,9 t
	Irlanda	3 281,6 t
	Polonia	5 090,6 t
	Regno Unito	5 090,6 t
	Spagna	525,4 t
	Portogallo	1 749,4 t
	Francia	2 974,5 t
	2021 e 2022:	
	100 000 t ogni anno	
	Germania	8 568,4 t
	Lituania	27 417 t
	Lettonia	15 422,3 t
	Paesi Bassi	32 549,8 t
	Irlanda	3 864,9 t
	Polonia	5 995,4 t
	Spagna	618,8 t
	Portogallo	2 060,3 t
	Francia	3 503,1 t"

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*